

diversa; si stabilisce puramente e semplicemente che, allorché per infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo vengano a mancare i due terzi almeno del prodotto, il contribuente possa essere sollevato dal peso dell'imposta che non sarebbe in grado di soddisfare integralmente per lo straordinario infortunio non contemplato nello estimo.

È una deviazione dalle norme troppo rigorose dei catasti stabili, che la Commissione crede di dover consentire per ragioni di evidente equità e convenienza, ed anche per non urtare contro le tradizioni e le consuetudini di buona parte del regno.

Però abbiamo creduto di dover stabilire che la perdita del prodotto non sia inferiore ai due terzi, perchè è evidente che se si andasse più in là, le domande di moderazione e di condono dell'imposta diventerebbero troppo frequenti, e si farebbe luogo a pretese ed abusi dannosi all'interesse e al regolare andamento dell'amministrazione.

Ed è per queste considerazioni che la Commissione, proponendo, di pieno accordo coll'onorevole ministro, codesta aggiunta, la quale accoglie in massima, ma con le necessarie limitazioni, il concetto dell'onorevole Spirito, dichiara di non poter accettare, nei termini in cui è concepito, il suo emendamento.

**Presidente.** L'onorevole Canzi ha proposto anche egli un emendamento all'articolo 40; ma a me pare che esso si riferisca a quest'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

**Canzi.** Precisamente. Io ho pochissime parole da dire per manifestare la mia gradevole impressione, osservando che il Ministero è andato assai più avanti di quello che io volevo.

Io ho presentato un emendamento perchè si facesse luogo alla diminuzione d'imposta, quando andava perso tutto il reddito: il Ministero è andato più in là, ed accorda questa diminuzione anche quando il reddito scompare per due terzi.

Io quindi non ho altro da fare senonchè associarmi alla generosa ed ampia proposta del Ministero, senza aggiungere altro.

**Presidente.** Onorevole Franceschini, Ella aveva presentato un emendamento, che potrebbe riferirsi a questa nuova dizione dell'articolo in discussione.

**Gerardi.** (Della Commissione) Chiedo di parlare.

**Franceschini.** Desidera parlare, onorevole Gerardi?

**Presidente.** Onorevole Franceschini, io dò fa-

coltà di parlare a lei, e deve prouderla da me questa facoltà e non da altri.

**Franceschini.** Sarò brevissimo: dopo le dichiarazioni esplicite fatte alla Camera dall'onorevole ministro delle finanze, sperava proprio che il mio emendamento sarebbe stato accolto nella sua sostanza e secondo i criteri che lo informano, cioè del condono dell'imposta anche nel caso della perdita di metà del reddito. Poichè l'onorevole ministro delle finanze sa benissimo che secondo il regolamento del 1817 si dava luogo al condono totale o parziale dell'imposta, non solo quando si trattava della perdita totale, ma anche della metà.

Cosicchè, mi perdoni l'onorevole Commissione, ma le osservazioni fatte per giustificare la riduzione a due terzi io non le trovo troppo giuste, dappoichè le notizie ed informazioni dateci oggi dall'onorevole Gerardi erano già note all'onorevole ministro delle finanze, il quale, ciò nonostante, per la giustizia ed equità da cui è animato, aveva creduto di potere accogliere l'emendamento secondo le norme da me proposte. E tanto più lo sperava, avuto riguardo alle critiche condizioni della nostra travagliata agricoltura ed avuto riguardo anche, come tante volte ha detto l'onorevole ministro delle finanze, che non si poteva concepire una legge di perequazione senza sgravio. Nondimeno, qualora le nostre condizioni finanziarie non permettano di accogliere per questa parte la nostra domanda del condono, anche quando ci sia la metà della perdita, sento la necessità di rimettermi alle conclusioni della Commissione e del Governo, i quali hanno creduto di accettare soltanto una parte della domanda che si conteneva nell'emendamento da noi presentato.

Quindi non posso che rassegnarmi, perchè quando si dice che le condizioni finanziarie non permettono di far di più, non sarò io, lo ripeto, che vorrò compromettere il bilancio dello Stato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani,** ministro delle finanze. Le parole dell'onorevole Franceschini mi rendono avvertito come intorno a questo articolo vi sia un equivoco.

Comincio dal dire che le condizioni finanziarie non entrano per nulla nella questione, la quale non va trattata in rapporto al bilancio dello Stato. Ora l'equivoco sta in ciò; io dichiarai nella discussione generale che in massima si sarebbe potuto studiare se e fino a qual punto sarebbe stato conveniente introdurre in questa legge una disposizione pressochè conforme a quella del decreto napoletano del 1817, e mantenendo fermo questo concetto io lo ho propugnato nel seno della